

(N. 656-B
Doc. XCI-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, Affari di giustizia, Autorizzazioni a procedere) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 ottobre 1949 (V. Stampato N. 627)

modificato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) del Senato della Repubblica nella seduta del 25 novembre 1949

approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, Affari di giustizia, Autorizzazioni a procedere) della Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1949 (V. Stampato N. 627-B)

Sottoposto a nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione (Messaggio dell'11 gennaio 1950)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 febbraio 1950 (V. Documento VI, N. 3)

d'iniziativa del deputato RESOIGNO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 FEBBRAIO 1950

**Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352,
concernente gli incaricati di funzioni giudiziarie.**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli incaricati di funzioni giudiziarie che hanno lodevolmente esercitato senza interruzione, per almeno 18 mesi, le funzioni stesse possono, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario del distretto di residenza, es-

sere ammessi, senza limiti di posti e di età, all'esame per la nomina ad aggiunto giudiziario.

L'esame si svolgerà la prima volta contemporaneamente a quello per la promozione ad aggiunto giudiziario degli uditori nominati con decreto ministeriale 30 ottobre 1948. Saranno tuttavia formate distinte graduatorie e gli aggiunti provenienti dal concorso per udi-

tore avranno la precedenza nel ruolo generale della magistratura.

Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 133, 134, e 135 del vigente ordinamento.

Art. 2.

Sono dispensati dal servizio gli incaricati di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, i quali, al termine di sei anni dall'assunzione, non si sono presentati all'esame di cui all'articolo precedente, e quelli che, presentatisi due volte, non hanno superato la prova.

Sono altresì dispensati dal servizio coloro che, dichiarati una volta non idonei, non si

siano presentati al successivo esame, che sarà bandito dopo due anni dal primo.

Il periodo del servizio prestato in qualità di incaricato di funzioni giudiziarie equivale al periodo di pratica richiesto per l'ammissione all'esame di procuratore legale.

Art. 3.

Restano ferme, in quanto non modificate dalla presente legge, le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, concernente i laureati in giurisprudenza incaricati di funzioni giudiziarie.

p. Il Presidente della Camera dei deputati
TARGETTI.